

In una prospettiva che pone al centro della funzione assegnata al giudice erariale la tutela della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, si ritiene di poter affermare che, nell'attualità, il perimetro della tutela assicurata dall'azione officiosa del P.M. contabile sia esteso alla valutazione dei comportamenti posti in essere da soggetti in capo ai quali sia possibile riconoscere, in virtù di una relazione giuridica qualificata (contratto, obbligo legale, concessione) con l'ente danneggiato, sia esso pubblico o privato, la posizione di "garanti" del corretto impiego delle risorse pubbliche. Il giudice contabile non travalica i limiti delle attribuzioni che gli competono ove si pronunci su comportamenti di soggetti pubblici o privati sottoposti alla sua giurisdizione che dimostrino un' evidente incongruenza o irragionevolezza nell'utilizzo delle risorse pubbliche loro assegnate per il perseguimento delle finalità di interesse generale (Cass. SS.UU. n. 14488/2003; id. 6851/2003; id. 33/2001). La contestata responsabilità erariale consisterebbe nell'aver gli odierni convenuti deliberato l'affidamento dell'incarico di progettazione senza assumere le cautele necessarie per la concreta attuazione dell'intervento edilizio, e dunque nell'aver operato in palese violazione dei doveri di diligenza professionale richiesti per il corretto assolvimento della funzione ricoperta. Sotto il profilo del corretto impiego delle risorse pubbliche ciò che rileva è la funzionalizzazione della spesa alla realizzazione degli obiettivi programmati, da operarsi nell'ottica di una gestione economica ed efficace, orientata al risultato. Considerato in tale prospettiva, l'esborso sostenuto per l'acquisizione di un progetto che non risulta utilizzato a causa delle evidenziate gravi lacune afferenti alla fase programmatica dell'intervento edilizio, si pone come una fattispecie tipica di incauta gestione di risorse pubbliche. Il carattere unitario della personalità giuridica di una società a prevalente partecipazione pubblica fa sì che non siano possibili ripartizioni del danno in quote corrispondenti alla proprietà, pubblica o privata, "posto che la configurazione pubblica o privata di una società in mano pubblica non è in funzione dell'ammontare della partecipazione al capitale sociale, ma della natura stessa della società e dell'attività da essa svolta. In altri termini, la partecipazione azionaria pubblica, a prescindere dalla percentuale di proprietà, informa di pubblicità tutta la società, per cui il risarcimento deve essere totale, per il rilievo che assume il carattere unitario della personalità giuridica della società pubblica, che non ammette artificiose suddivisioni sulla base della proprietà delle singole quote, giuridicamente irrilevanti ai fini della titolarità giuridica del credito risarcitorio (C.d.C. Sez. I Centrale n. 532/2008).